

NOTA INFORMATIVA N. 18/2015

Con la legge 6 agosto 2015, n. 132, sono stati introdotti nel nostro ordinamento nuovi strumenti per il salvataggio di imprese valide che versano in crisi sanabile, che si affiancano a quelli già esistenti. La moratoria dei pagamenti e gli accordi di ristrutturazione dei debiti con particolari effetti nei confronti di banche ed altri intermediari finanziari sono oggetto della presente nota, mentre la prossima tratterà principalmente del nuovo concordato preventivo con continuità aziendale.

1. Sintesi dei principali strumenti offerti alle imprese in crisi

Con la legge 6 agosto 2015, n. 132 (che ha convertito con modificazioni il D. L. 27 giugno 2015, n. 83), il legislatore ha rafforzato gli strumenti affinché gli imprenditori possano uscire dalla crisi che attanaglia le loro aziende ed imboccare la via del risanamento.

E' previsto che, su richiesta dell'imprenditore in crisi, il tribunale autorizzi il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti (nuovo art. 182 *quinquies*, co. 2, l. fall.), in modo da non inaridire il canale finanziario costituito dalle anticipazioni sulle vendite. E' previsto che l'imprenditore possa risolvere o sospendere taluni contratti svantaggiosi in corso di esecuzione, con particolare riferimento ai contratti di leasing (nuovo art. 169 *bis*).

Inoltre il tribunale, nell'ammettere l'impresa al concordato preventivo o nell'omologare gli accordi di ristrutturazione, può disporre che i finanziamenti contratti dall'imprenditore in funzione della presentazione della domanda di concordato o della richiesta di omologa degli accordi siano rimborsati in prededuzione rispetto ad altri creditori nel caso che le due suddette procedure non abbiano esito positivo. La prededuzione è riconosciuta al 100% per i finanziamenti erogati da terzi, mentre è ridotta all'80% per quelli erogati dai soci della società in crisi (art. 182 *quater* l. fall.).

Infine il tribunale, in caso di necessità per l'esercizio dell'attività aziendale, può autorizzare l'assunzione di finanziamenti a brevissimo come a breve termine (determinabili in 60-120 giorni fino ad un massimo di nove mesi), che non dovrebbero essere di difficile reperimento in quanto al finanziatore è riconosciuta la prededucibilità nel soddisfacimento, nella malaugurata ipotesi che la procedura di risanamento sfoci in fallimento, rispetto a tutti gli altri crediti sorti prima dell'accesso alla procedura stessa (nuovo art. 182 *quinques*). Nella presente *nota informativa* si forniscono informazioni di sintesi sui nuovi strumenti della convenzione di moratoria, sui confermati piani di risanamento e riequilibrio finanziario e sui rinnovati e diversificati accordi di ristrutturazione, riservando alla *nota informativa* successiva le novità in tema di concordato preventivo con continuità aziendale.

2. La convenzione di moratoria dei pagamenti

Il legislatore ha previsto (art. 182 *septies*, co. 5 e segg.) una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso la moratoria dei crediti nei confronti di banche e intermediari finanziari. Se l'accordo di moratoria è raggiunto con banche e/o intermediari finanziari che rappresentano almeno il 75% dei crediti vantati dalla stessa categoria di soggetti, la sua efficacia si estende automaticamente anche alle banche e agli intermediari finanziari non aderenti se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) i non aderenti hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa debitrice, sono stati informati dell'avvio delle trattative e messi correttamente in grado di parteciparvi;
- b) un professionista – nominato dallo stesso imprenditore, che deve avere indiscusse qualità di competenza e di indipendenza, comprovate dal non avere svolto prestazioni professionali nei confronti dell'imprenditore, dalla mancanza di un interesse in comune con il medesimo, anche attraverso altre persone a lui legate da rapporti di lavoro o personali (art. 67, co. 3, lett. d) – ha attestato che i soggetti interpellati, aderenti o no alla moratoria, hanno posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
- c) l'accordo di moratoria è per i creditori interpellati la soluzione non deleteria rispetto ad altre concretamente praticabili. L'eventuale opposizione all'estensione della moratoria da parte di banche e altri creditori finanziari è respinta dal tribunale se sussistono le predette tre condizioni.

L'estensione dell'accordo ai non aderenti può avere come oggetto solo la dilazione e non la riduzione dei crediti.

3. Il piano di risanamento e di riequilibrio finanziario

L'imprenditore – che si trovi in una situazione di sovraindebitamento soprattutto col sistema creditizio e di squilibrio finanziario, caratterizzato da una rilevante eccedenza di mezzi altrui sui mezzi propri e di debiti a breve rispetto a quelli a medio-lunga scadenza – può cercare il risanamento finanziario elaborando un *piano* da presentare ai *maggiori creditori, normalmente banche e società di leasing*. Il piano dovrebbe prevedere una serie di *negozi attuativi* di varia natura: per esempio, realizzo di beni patrimoniali, ristrutturazione dell'apparato produttivo e/o commerciale, ricerca di nuovi finanziamenti verso concessione di ipoteche o pegni su beni aziendali a finanziatori esistenti o talvolta anche a nuovi finanziatori, riscadenzamento dei debiti correnti (che costituisce la misura più ricorrente), abbattimento degli interessi e talora anche decurtazioni di debiti in linea capitale. L'idoneità del *piano* e dei relativi *negozi attuativi* a superare la crisi finanziaria – in un periodo di tempo variabile che generalmente spazia dai 3 ai 5 anni – è sottoposta all'attestazione di fattibilità, previo controllo di veridicità dei dati contabili, da parte di un professionista, nominato dallo stesso imprenditore ed avente le qualità indicate al § 2.

L'imprenditore è chiamato a elaborare un *piano finanziario*, costituito da due sezioni destinate ad accogliere valori finanziari in entrata (*inflows*) e in uscita (*outflows*). Nella sezione "entrate" il *piano* indicherà i flussi finanziari programmati, ottenibili da *negozi attuativi attivi*; nella sezione "uscite" i flussi finanziari programmati, richiesti per il risanamento dell'esposizione debitoria (*pagamenti*). L'imprenditore dovrà tenere conto inoltre dei flussi finanziari netti derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa che, a seconda del loro segno positivo o negativo, saranno collocati fra gli *inflows* o gli *outflows*.

Il piano e i negozi attuativi, con l'attestazione del professionista, sono discussi con i creditori interpellati e, se approvati, danno luogo ad un contratto multilaterale. Quindi il piano di risanamento e di riequilibrio finanziario s'inserisce nella gestione della crisi d'impresa privilegiando la soluzione negoziale con i principali creditori e *rimane estraneo e di norma non conosciuto dagli altri creditori*, salvo il caso in cui esso contenga anche parziali remissioni di debiti fiscalmente deducibili, giacché in tal caso il *piano deve essere* pubblicato nel registro delle imprese (art. 88, co. 4, D.P.R. 917/1986).

4. *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*

L'imprenditore in crisi cerca un accordo con i creditori (compresi quelli privilegiati), titolari di almeno il 60% dei crediti nei suoi confronti (art. 182 *bis*).

L'accordo può avere un contenuto estremamente vario, non necessariamente rispettoso del trattamento paritetico dei creditori aderenti e può quindi prescindere dal grado di privilegio che assiste il loro credito, talché l'accordo può consistere anche in una serie di convenzioni distinte, purché sul loro complesso si sia formato il "consenso informato" di tutti i creditori aderenti; esso, comunque, deve essere idoneo alla ristrutturazione del passivo e alla rimozione di un sovraindebitamento che ha comportato o comporta un'insolvenza, ancorché solo potenziale. L'accordo di ristrutturazione deve inserirsi in un piano di cui un professionista, con le menzionate doti di competenza ed indipendenza dall'imprenditore, previa verifica della veridicità dei dati contabili, attesti la fattibilità, assicurando in particolare il pagamento integrale dei creditori non aderenti (quindi di quelli con crediti complessivamente non superiori al 40% in valore) entro 120 giorni dalla scadenza e, per quelli già scaduti, entro 120 giorni dall'omologa da parte del tribunale. Una volta raggiunto l'accordo, naturalmente condizionato all'omologa, l'imprenditore deposita in cancelleria il piano, l'attestazione del professionista, gli ultimi 3 bilanci approvati e l'elenco dei creditori con copia degli accordi di ristrutturazione. Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del deposito della domanda di omologa degli accordi l'imprenditore gode di un c. d. ombrello protettivo di 60 giorni nel corso dei quali:

- non sono esperibili nei suoi confronti azioni esecutive o cautelari da parte del ceto creditorio (fisco compreso);
- sono prededucibili i finanziamenti contratti per l'attività dell'impresa;
- può essere disposto il mantenimento degli affidamenti autoliquidanti.

Se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, vagliate eventuali opposizioni di creditori non aderenti all'accordo, il tribunale, normalmente entro il termine di 60 giorni dal deposito, procede all'omologa dell'accordo, cosicché l'imprenditore gode del citato periodo di 120 giorni dall'omologa per il pagamento dei creditori non aderenti o, eventualmente, per ottenere da loro una proroga.

5. *L'istanza di sospensione prima degli accordi di ristrutturazione*

5.1 Gli accordi di ristrutturazione possono essere presentati al tribunale nella loro struttura definitiva o preannunciando che tale struttura sarà contenuta in un atto successivo (art. 182 *bis*, co. 6, l. fall.). Merita sottolineare la convenienza della su accennata procedura con riserva, in quanto, nei 60 giorni della sua durata, l'imprenditore può ragionatamente stabilire se presenterà accordi definitivi di ristrutturazione o una domanda di concordato preventivo, quale sarà l'articolata e precisa proposta da presentare ai creditori, modificare il contenuto delle proposte in corso e consentire al professionista designato di usufruire del tempo richiesto dall'attestazione di veridicità dei dati contabili e di fattibilità delle proposte.

5.2 L'imprenditore in crisi, nel corso delle trattative con la maggioranza dei creditori, e quindi prima della formalizzazione dell'accordo, può depositare in tribunale un'istanza di sospensione, che viene pubblicata nel registro delle imprese, e dalla data di pubblicazione sono automaticamente inibiti le azioni esecutive e cautelari e l'esercizio di diritti di prelazione da parte di tutti i creditori. L'istanza deve essere accompagnata precipuamente da:

- a) un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e degli eventuali privilegi;
- b) l'elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni di proprietà o in possesso dell'imprenditore;
- c) la proposta di accordo con l'autocertificazione da parte dello stesso imprenditore che su quella specifica proposta (o su quelle proposte, per quanto detto al paragrafo che precede sulla possibile formazione di più accordi nell'ambito di un accordo unitario) sono in corso trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
- d) la dichiarazione di un professionista, con le note qualità di competenza ed indipendenza, circa l'idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso delle trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare (e quindi, per esempio, non hanno formulato una controproposta) (art. 182 *bis*, co. 6).

5.3 Dopo la presentazione dell'istanza di sospensione, il tribunale fissa un'udienza entro 30 giorni, disponendo che istanza e documentazione siano comunicati a tutti i creditori. Nel corso dell'udienza il tribunale, se riscontra l'esistenza dei presupposti per raggiungere l'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e per pagare integralmente i creditori con cui non sono in corso le trattative o che hanno negato la loro disponibilità a trattare, conferma la sospensione (c. d. *automatic stay*) e assegna un termine non superiore a 60 giorni per depositare l'accordo definitivo sottoscritto almeno dal 60% dei creditori in base al valore dei crediti e la relazione del professionista, che attesta i dati aziendali e la fattibilità dell'accordo con particolare riferimento al pagamento integrale dei creditori non aderenti, che, come indicato al § 4, può essere dilazionato di 120 giorni (art. 182 *bis*, co. 7).

6. L'accordo di ristrutturazione dei debiti con banche ed intermediari finanziari, avente finalità di continuità aziendale

Quando i crediti di cui sono titolari banche ed intermediari finanziari (quali società di leasing e di factoring) rappresentano almeno il 50% dell'indebitamento complessivo (voce D del passivo di bilancio), l'imprenditore può chiedere che gli effetti (dilatori e/o remissori) dell'accordo di ristrutturazione siano estesi anche ai crediti dei su menzionati creditori finanziari non aderenti, fermo restando i diritti e quindi la disciplina degli altri creditori, quindi di quelli diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari (nuovo art. 182 *septies*, co. 1- 4), riassunta nei § 4 e 5. I crediti dei menzionati creditori finanziari sono collocati in una o più categorie aventi "posizione giuridica e interessi economici omogenei". L'imprenditore può chiedere l'estensione dell'accordo di ristrutturazione ai crediti dei soggetti finanziari non aderenti se:

- a) nell'ambito di ciascuna categoria hanno aderito i titolari di almeno il 75% dei crediti;
- b) i creditori sono stati informati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa debitrice e dell'avvio delle trattative e messi correttamente in grado di parteciparvi;
- c) l'accordo di ristrutturazione è per essi soluzione non deleteria rispetto ad altre concretamente praticabili. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, al pari del concordato preventivo, possono essere accompagnati dalla *transazione fiscale*, da richiedere 30 giorni prima del deposito in tribunale degli accordi. La transazione fiscale sarà trattata nella successiva *nota informativa*.